



~~ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DOLLI - ESENTE DIRITTI~~

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
- Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
- Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
- Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere -
- Dott. Ulpiano MORCAVALLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

M.A. elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINO BIN, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS INTERNATIONAL S.P.A.

(gia'AMDAHL ITALIA S.P.A.), in persona del Sig. **G.E.**

[] nella qualita' di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, gia' elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. DONIZETTI 1, e di seguito in VIA NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato

13719.06

14 GIU. 2006

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 2818/04


Cron. 13719

Rep.

Ud.08/03/06

GIEMME NEW s.r.l.

14 GIU. 2006





CARLO CAPUA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 316/03 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/04/03 r.g.n. 861/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/06 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;

udito l'Avvocato PESCA DONATO per delega COSSU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Pretore del lavoro di Torino del 2 maggio 1997 l'ing. M.A. chiedeva venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli l'8 febbraio 1996 dalla società Amdhal spa e la condanna della società a pagargli la somma di L. 568.480.649 a titolo di indennità supplementare al sensi dell'art. 19 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali, oltre ulteriori somme.

Il M.A. assunto il 4 marzo 1992, era stato inquadrato come "Account Executive Senior" dal 1993 ed in tale veste aveva seguito i grandi clienti della società nell'area di (omissis) e (omissis); l'8 febbraio 1996, dopo la smentita della precedente comunicazione che gli obiettivi di vendita dell'anno erano stati pressoché raggiunti, gli era stata consegnata la lettera di licenziamento, motivata dalla soppressione della sua posizione lavorativa, che secondo l'assunto del ricorrente era invece infondata, anche in considerazione della proposta fattagli nella stessa lettera, di proseguire il rapporto di lavoro con una decurtazione della retribuzione pari al 40%.

Nel contraddittorio della società, che negava il fondamento della pretesa, il Pretore, all'esito delle prove esperite, in data 9 luglio 1998 condannava la società Amdhal al pagamento della somma di L. 392.055.620 a titolo di indennità supplementare, nonché di ulteriori somme per integrazione dell'indennità di preavviso e per provvigioni.

2. Sull'appello della società, il Tribunale di Torino, con sentenza del 20 maggio 2000, confermava la condanna al pagamento dell'indennità supplementare, mentre riformava la statuizione di primo grado negando il diritto alla integrazione dell'indennità di preavviso.

Il Tribunale escludeva che fosse stata soppressa o ridimensionata la posizione lavorativa del dirigente, giacché le mansioni da lui espletate erano state ridistribuite tra gli altri dipendenti solo nel primo periodo successivo al licenziamento, mentre successivamente erano state affidate a tale C. che era stato assunto nel mese di aprile 1996 come "Account Executive", qualifica che si differenziava da quella dell'"Account Executive Senior" posseduta dal ricorrente solo per il diverso livello di esperienza, a cui

corrispondeva l'affidamento al secondo dei clienti più importanti, e per la diversa percentuale degli incentivi.

Inoltre sia l'offerta, contenuta nella lettera di licenziamento di proseguire nel rapporto con decurtazione della retribuzione, sia la successiva precisazione - fatta dalla società in data 8 febbraio che in caso di continuazione del rapporto le mansioni sarebbero rimaste immutate - stavano a dimostrare, secondo il Tribunale, che non vi era necessità di instaurare un rapporto diverso per far fronte a sopravvenute esigenze aziendali. L'effettiva finalità del licenziamento era quindi quella di ridurre i costi, che come tale non poteva giustificare il recesso, perché anche per il dirigente - ancorché la disciplina non sia quella di cui all'art. 3 della legge 604/66 - la risoluzione del rapporto deve essere fondata su motivi seri e ragionevoli, coerenti con la realtà aziendale, mentre nella specie difettava il nesso con l'asserita ristrutturazione in corso. Era poi irrilevante il fatto che il **M.A.** godesse di un trattamento retributivo particolarmente elevato, offertogli due anni prima per giovare della sua particolare esperienza, perché non si poteva far ricadere unicamente a danno del dirigente la mancata realizzazione delle previste possibilità di sviluppo della società; d'altra parte la disposizione della contrattazione collettiva, ponendo un obbligo risarcitorio in caso di licenziamento ingiustificato, mira all'equo contemperamento degli interessi delle parti, non potendo gravare sul dirigente le conseguenze di scelte datoriali non correlate ad effettive esigenze aziendali.

3. Avverso detta sentenza la Amdhal spa proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale resisteva il **M.A.** con controricorso.

Questa Corte (Cass., sez. lav., 20 novembre 2001, n. 14604) accoglieva il ricorso per quanto di ragione; cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano.

In particolare questa Corte richiamava l'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla nozione, necessariamente più rigorosa, del giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della legge 604 del 1966, che viene considerato integrato in ogni caso in cui esso avvenga nell'ambito di un riassetto organizzativo finalizzato ad una più economica gestione dell'azienda, restando insindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la relativa scelta imprenditoriale.

4. Riassunto il giudizio da parte della società, la Corte d'appello di Milano con sentenza del 18 marzo - 28 aprile 2003 rigettava la domanda del **M.A.** diretta ad ottenere l'indennità supplementare e condannava lo stesso al pagamento delle spese per 1/3, compensando tra le parti i residui due terzi delle stesse.

5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il **M.A.** con un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso la società intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli art. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 19 del CCNL dirigenti aziende industriali; nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce il ricorrente che il giudice del rinvio era del tutto libero di valutare nuovamente ed in maniera approfondita i fatti di causa, per giungere ad una decisione del merito che conducesse a confermare o riformare la sentenza di primo grado a suo tempo emessa tra le parti. Invece le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Milano risulterebbero insufficienti e prive di supporto probatorio. In particolare la Corte di Appello, nell'esaminare la lettera di licenziamento, non si sarebbe resa conto della insanabile contraddizione tra la dedotta soppressione della posizione lavorativa e la contestuale offerta di continuare a lavorare per l'Amdahl, sia pure con una riduzione della retribuzione. Tale offerta confermava in realtà che non vi era stata alcuna soppressione del posto di lavoro.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Giova premettere che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art. 392 c.p.c.) instaura un processo chiuso, nel quale - secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (*ex plurimis* Cass., sez. un., 20 marzo

1992, n. 3520; cfr. anche Cass. 16 dicembre 2004, n. 23380) – è alle parti preclusa (art. 394, ultimo comma), tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse – salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di Cassazione – ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata.

Quindi nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi d'impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.

Il sindacato della Corte di Cassazione, poi, sulla sentenza del giudice di rinvio – gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento – si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice, per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nella seconda ipotesi, la sentenza rescindente – indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati.



2.2. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza del giudice di rinvio – ora investita dal ricorso per Cassazione – non merita le censure che le vengono mosse con il ricorso.

La Corte d'appello ha puntualmente motivato la sua decisione richiamando il contesto nel quale è intervenuto il licenziamento, e cioè la dedotta crisi aziendale manifestatasi con perdite di esercizio; è in questo contesto che la società Amdahl Italia proponeva al **M.A.** una posizione lavorativa con trattamento economico ridotto come alternativa all'intimato licenziamento.

In quest'ottica – ha ritenuto la Corte d'appello - anche il mantenimento delle mansioni svolte dal **M.A.** ma ad un costo inferiore, costituiva una possibile e legittima scelta imprenditoriale, tale escludere la pretestuosità del licenziamento. Ha poi riconosciuto l'autenticità di questa operazione di riorganizzazione considerando che le mansioni del **M.A.** erano state suddivise tra il *senior account executive* **P.** (per quelle di maggiore importanza) e il nuovo assunto **C.** *account executive* (per quelle di minore rilievo).

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 19 agosto 2004, n. 16263) ha affermato che il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli art. 1 e 3 legge n. 604 del 1966; inoltre, la nozione di «giustificatezza» del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966.

Analogamente Cass., sez. lav., 22 agosto 2003, n. 12365 ha ribadito che ai fini della spettanza dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la giustificatezza del recesso non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale continuazione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., che verrebbe radicalmente negata, ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie

ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell'impresa.

Alla luce di questi principi correttamente la Corte d'appello ha espresso la valutazione in fatto di non pretestuosità del licenziamento considerando in particolare, in applicazione della sentenza rescindente, che, ove vengano dedotte esigenze di riassetto organizzativo finalizzato ad una più economica gestione dell'azienda - la cui scelta imprenditoriale è insindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità - il licenziamento del dirigente non è ingiustificato, tale potendo considerarsi solo quello sorretto da un motivo che si dimostri pretestuoso e non corrispondente alla realtà, ovvero tale che la sua ragione debba essere rinvenuta unicamente nell'intento del datore di lavoro di liberarsi della persona del dirigente e non in quello di perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all'imprenditore di riorganizzare le risorse umane in modo da consentire una gestione non in perdita dell'azienda.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 42,00 (quarantadue / 00) oltre euro 3.000,00 (tremila) per onorario d'avvocato ed oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma l'8 marzo 2006

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)

Giovanni Amoroso

Il Presidente

(Giuseppe Ianniruberto)

Giuseppe Ianniruberto

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

oggi, 14 GIU. 2006

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE C1

Giovanni Cantelmo



2818/2004 r.g.n.

ud. 8 marzo 2006

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533